



Originale

## COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N ° 9 del 27-04-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTI UR1,a - UR2,a**

L'anno 2024, il giorno 27 Aprile 2024 alle ore 10:00, nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

<b>GHIDELLI MARIO</b>	<b>Presente</b>	<b>ALFIERI LORENZO</b>	<b>Presente</b>
<b>CIGOLINI MANUELA</b>	<b>Presente</b>	<b>RAVIZZA DANIELE</b>	<b>Assente</b>
<b>CATALDO NINO</b>	<b>Presente</b>	<b>PIZZAMIGLIO LINDA</b>	<b>Assente</b>
<b>COLOMBOTTI GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>	<b>GALLINARI NICOLO'</b>	<b>Assente</b>
<b>PIZZIGATI ELENA</b>	<b>Presente</b>		
<b>ROSSI MAURIZIO</b>	<b>Presente</b>		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3

Con l'intervento e l'opera del dott. Nicola Caravella, Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Mario Ghidelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2024. PRESA D'ATTO ISTITUZIONE COMPONENTI UR1,a - UR2,a**

Il Presidente illustra la proposta deliberativa;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 38, co. 5, del TUEL stabilisce che i consigli, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, possono adottare unicamente atti urgenti e improrogabili

**VISTO** che il Prefetto con decreto del 12.04.2024 Prot. N17483/2024/S.E. ha convocato i comizi elettorali per i giorni 8 e 9 giugno 2024 per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e dei consigli comunali

**VISTO CHE** ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**VISTO CHE** la determinazione della tariffa tari rientra tra gli atti improrogabili urgenti e pertanto la relativa delibera può essere approvata anche dopo la scadenza la indizione dei comizi elettorali;

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

**CONSIDERATO** che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**DATO ATTO** che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

**VISTA** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

**VISTA** la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025,;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

**VISTA** la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

**VISTI** inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**VISTO** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**CONSIDERATO che:**

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.

- l'articolo 3, comma 5-quinquies secondo periodo del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

**VISTA** la Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)*.

**VISTO** l'art. 2 comma 7 della sopra citata Legge il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

**VISTO** l'art. 2 comma 8 sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

**DATO ATTO** che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario per biennio 2024-2025 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2024;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione

**VISTO** il seguente prospetto del "Piano Finanziario per il biennio 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2024	2025
<b>Totale PEF</b>	€ 192.799,00	€ 196.637,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2024	2025
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	€ 192.799,00	€ 196.637,00
Parte Variabile	€ 115.664,00	€ 119.710,00
Parte Fissa	€ 77.135,00	€ 76.927,00

**VISTI** gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2024 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Con voti n. 7 favorevoli (Ghidelli Mario, Cataldo Nino, Colombotti Giuseppe, Pizzigati Elena, Cigolini Manuela, Rossi Maurizio, Alfieri Lorenzo) n. 0 astenuti n. 0 contrari essendo n. 7 i presenti e n. 7 i votanti

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2024 per il biennio 2024/2025;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come da prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2024;
- 5) di fissare al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 6) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".
- 7) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SUCCESSIVAMENTE** ravvisata la necessità di provvedere:

Con voti n. 7 favorevoli (Ghidelli Mario, Cataldo Nino, Colombotti Giuseppe, Pizzigati Elena, Cigolini Manuela, Rossi Maurizio, Alfieri Lorenzo) n. 0 astenuti n. 0 contrari essendo n. 7 i presenti e n. 7 i votanti

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e agli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

**ALLEGATO 1)**

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>TARIFFE UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>PARTE FISSA</b>	<b>PARTE VARIABILE</b>
1 componente		
2 componenti		
3 componenti		
4 componenti		
5 componenti		
6 o più componenti		

**TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Attività</b>	<b>Kc</b>	<b>Tariffa</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni, autosaloni		
5	Alberghi con ristorante		
6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposo		
8	Uffici, agenzie, studi professionali		
9	Banche ed istituti di credito		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14	Attività industriali con capannoni di produzione		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
21	Discoteche, night-club		

**TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Attività</b>	<b>Kd</b>	<b>TARIFFE</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
3	Stabilimenti balneari		
4	Esposizioni, autosaloni		
5	Alberghi con ristorante		

6	Alberghi senza ristorante		
7	Case di cura e riposo		
8	Uffici, agenzie, studi professionali		
9	Banche ed istituti di credito		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
14	Attività industriali con capannoni di produzione		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
17	Bar, caffè, pasticceria		
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
21	Discoteche, night-club		

San Fiorano li, 27-04-2024

**Il Sindaco**

***MARIO GHIDELLI***

**Il Segretario  
Comunale**

***NICOLA CARAVELLA***

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 00-00-0000

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4 D.lgs n 267/2000)

[] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art 134, comma 3 D.lgs n 267/2000)

*San Fiorano, lì 00-00-0000*

**Il Segretario Comunale**

***NICOLA CARAVELLA***

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005*



## COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

### PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei SERVIZI FINANZIARI, PODAVITE MARTA ESPRIME

**PARERE : Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PODAVITE MARTA

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005*



## COMUNE DI SAN FIORANO

Provincia di Lodi

### PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, Podavite Marta

**ESPRIME PARERE : Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Podavite Marta

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005*



## **COMUNE DI SAN FIORANO**

Provincia di Lodi

### **Certificato di Pubblicazione**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  
visti gli atti d'ufficio

#### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico come prescritto dall'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 30-04-2024

San Fiorano,30-04-2024

**IL RESPONSABILE**

Podavite Marta

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005*

## Confronto 2023-2024

UTENZE DOMESTICHE											
				2023			2024				
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	TF	TV	Euro/ Utenza	TF	TV	Euro/ Utenza	Variazione in %	Variazione in €
1	231	Monolocale	60	0,4252	61,2171	87,00	0,3801	73,46	96,00	10,34%	9,00
		Appartamento	100	0,4252	61,2171	104,00	0,3801	73,46	111,00	6,73%	7,00
		Villetta	150	0,4252	61,2171	125,00	0,3801	73,46	130,00	4,00%	5,00
		Media	143	0,4252	61,2171	122,00	0,3801	73,46	128,00	4,92%	6,00
2	250	Monolocale	60	0,4961	97,9474	128,00	0,4434	117,54	144,00	12,50%	16,00
		Appartamento	100	0,4961	97,9474	148,00	0,4434	117,54	162,00	9,46%	14,00
		Villetta	150	0,4961	97,9474	172,00	0,4434	117,54	184,00	6,98%	12,00
		Media	187	0,4961	97,9474	191,00	0,4434	117,54	200,00	4,71%	9,00
3	167	Monolocale	60	0,5467	122,4342	155,00	0,4887	146,92	176,00	13,55%	21,00
		Appartamento	100	0,5467	122,4342	177,00	0,4887	146,92	196,00	10,73%	19,00
		Villetta	150	0,5467	122,4342	204,00	0,4887	146,92	220,00	7,84%	16,00
		Media	193	0,5467	122,4342	228,00	0,4887	146,92	241,00	5,70%	13,00
4	112	Monolocale	60	0,5872	153,2876	189,00	0,5249	183,94	215,00	13,76%	26,00
		Appartamento	100	0,5872	153,2876	212,00	0,5249	183,94	236,00	11,32%	24,00
		Villetta	150	0,5872	153,2876	241,00	0,5249	183,94	263,00	9,13%	22,00
		Media	210	0,5872	153,2876	277,00	0,5249	183,94	294,00	6,14%	17,00
5	24	Monolocale	60	0,6277	183,5289	221,00	0,5611	220,23	254,00	14,93%	33,00
		Appartamento	100	0,6277	183,5289	246,00	0,5611	220,23	276,00	12,20%	30,00
		Villetta	150	0,6277	183,5289	278,00	0,5611	220,23	304,00	9,35%	26,00
		Media	200	0,6277	183,5289	309,00	0,5611	220,23	332,00	7,44%	23,00
6	7	Monolocale	60	0,6581	208,1381	248,00	0,5882	249,76	285,00	14,92%	37,00
		Appartamento	100	0,6581	208,1381	274,00	0,5882	249,76	309,00	12,77%	35,00
		Villetta	150	0,6581	208,1381	307,00	0,5882	249,76	338,00	10,10%	31,00
		Media	430	0,6581	208,1381	491,00	0,5882	249,76	503,00	2,44%	12,00

UTENZE NON DOMESTICHE											
Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq.	2023			2024			Variazione in %	Variazione in €
				TF	TV	Euro/ Utenza	TF	TV	Euro/ Utenza		
1	2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100	0,4367	0,5119	95,00	0,3993	0,5938	99 ,00	4,21%	4,00
2	0	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	100	0,9144	1,0848	200,00	0,8360	1,2584	209,00	4,50%	9,00
3	0	Stabilimenti balneari	100	0,5186	0,6123	113,00	0,4742	0,7102	118,00	4,42%	5,00
4	0	Esposizioni, autosaloni	100	0,4094	0,4922	90,00	0,3743	0,5709	95 ,00	5,56%	5,00
5	0	Alberghi con ristorante	100	1,4604	1,7305	319,00	1,3352	2,0074	334,00	4,70%	15,00
6	1	Alberghi senza ristorante	100	1,0919	1,2895	238,00	0,9983	1,4959	249,00	4,62%	11,00
7	0	Case di cura e riposo	100	1,2966	1,5396	284,00	1,1854	1,7859	297,00	4,58%	13,00
8	13	Uffici, agenzie, studi professionali	100	1,3648	1,6163	298,00	QUOTA VARIABILE		312,00	4,70%	14,00
9	3	Banche ed istituti di eredito	100	0,7506	0,8859	164,00	0,6863	60% 1,0277	171,00	4,27%	7,00
10	1	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	100	1,1874	1,3998	259,00	1,0811	5.664,00	271,00	4,63%	12,00
11	1	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	100	1,4604	1,7325	319,00	1,3352	2,0097	334,00	4,70%	15,00
12	16	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	100	0,9827	1,1616	214,00	0,8984	1,3474	225,00	5,14%	11,00
13	2	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	100	1,2556	1,4864	274,00	1,1480	1,7242	287,00	4,74%	13,00
14	2	Attività industriali con capannoni di produzione	100	0,5869	0,6891	128,00	0,5366	0,7993	134,00	4,69%	6,00
15	6	Attività artigianali di produzione beni specifici	100	0,7506	0,8859	164,00	0,6863	1,0277	171,00	4,27%	7,00
16	1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	100	6,6057	7,8100	1.442,00	6,0394	9,0597	1.510,00	4,72%	68,00
17	5	Bar, caffè, pasticceria	100	4,9679	5,8708	1.084,00	4,5421	6,8102	1.135,00	4,70%	51,00
18	1	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	100	2,4021	2,8409	524,00	2,1962	3,2955	549,00	4,77%	25,00
19	0	Plurilicenze alimentari e/o miste	100	2,1018	2,4786	458,00	1,9216	2,8753	480,00	4,80%	22,00
20	0	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	100	8,2708	9,7886	1.806,00	7,5618	11,3548	1.892,00	4,76%	86,00
21	0	Discoteche, night-club	100	1,4194	1,6852	310,00	1,2977	1,9549	325,00	4,84%	15,00

Comune di SAN FIORANO


RIPARTIZIONE COSTI TARI ANNO 2024

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE
15%
28.570,72

ENTRATA TEORICA
192.799,00

QUOTA FISSA
40%
77.135,00





deliberazione tariffe

ripartizione costi TARI all.